

Condizioni generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici e di singolo servizio turistico

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, cartaceo e/o online, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tenere a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 - novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore del pacchetto turistico ed il venditore, ai quali il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.

L'organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e, nel caso di vendita intermediata, del venditore - atteso il ricevimento da parte di quest'ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico include il servizio di trasporto.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:

- 1) servizio turistico:
- a) il trasporto di passeggeri;
- b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
- c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A;
- d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
- 2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
- 3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
- 4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
- 5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzativo agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
- 6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
- 7) venditore: il professionista, diverso dall'organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
- 8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzativo;
- 9) stabilimento: lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- 10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- 11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
- 12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
- 13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

- la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell'art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
- a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure
 - b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
 - i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
 - iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il venditore autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici;
 - v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell'art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell'articolo 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
- a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
 - b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell'art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO

PROPOSTA D'ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi e/o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione e/o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE

SCHEDE TECNICHE

L'Organizzatore, mette a disposizione del viaggiatore - tramite il proprio sito da cui è possibile scaricarlo - il modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, relativo alle tutele previste per il pacchetto turistico o per un'offerta corrispondente. L'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore, oltre al pertinente modulo informativo standard di cui al punto che precede, anche le seguenti informazioni:

- 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
- 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l'organizzatore e, se del caso, il venditore informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
- 3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
- 4) i posti forniti inclusi o meno;
- 5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
- 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
- 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
- 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di posti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
- b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e/o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese ed oneri forfettari assicurativi ed amministrativi per carburanti e/o valute e

spese. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere, le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

- d) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancata o raggiunta del numero;
- e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
- f) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste (v. art. 10, comma 3) esse) le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del D.Lgs. 79/2011;
- g) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione, che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il trasporto e/o di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
- h) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 79/2011.

2. Inoltre prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia in formato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea").

3. L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica -

- una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell'autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell'organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente - o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

- a) la quota d'iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
- b) la quota forfettaria relativa agli oneri amministrativi ed assicurativi di gestione dell'adeguamento del prezzo del carburante;
- c) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'organizzatore nonché l'eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 gg dalla data di partenza.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell'Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l'Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano pervenute all'organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l'acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti - o, nel sito web dell'Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere

superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.

In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettuate dal rimborso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore ove non indicate in una ragionevole quota forfettaria.

Il prezzo è composto da:

- quota di iscrizione o quota gestione pratica;
- quota forfettaria relativa agli oneri amministrativi ed assicurativi di gestione dell'adeguamento del prezzo del carburante;
- quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
- costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione;
- costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
- oneri e tasse aeroportuali e/o portuali;
- eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta, oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

4. L'organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico ad opera dell'Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo, prima dell'inizio del pacchetto.

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l'organizzatore che anziché restituire al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall'organizzatore, anche se tramite l'agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitorie secondo quanto previsto dall'art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO

A) DEL VIAGGIATORE

1. Al di fuori dei casi previsti all'articolo precedente, il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo in misura eccedente l'8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'organizzatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:

- accettare la proposta alternativa ove formulata dall'organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all'articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all'indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori

delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'account di cui all'art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione - ne pratica e l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi - vizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive per come indicate al successivo punto 5, che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: Pacchetti turistici con volo ITC / Charter + soggiorno o servizi solo soggiorno:

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
 - 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
 - 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
 - 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza.
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Modifiche e annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti alle penali previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 10. Per i voli di linea e/o low cost, oltre alle penali relative al soggiorno qui riportate, verranno applicate anche quelle del vettore aereo in base alla regola tariffaria.

La non imputabilità al viaggiatore della circostanza che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza vacanza o presso le immediate vicinanze (Art. 41 comma 4 del Codice del Turismo -D.Lgs. 79/2011, riportato alla lettera A), numero 2 del presente articolo 10). Le conseguenze economiche negative derivanti dall'annullamento del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall'organizzatore.

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico assunto di volta in volta nel contratto 5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i servizi turistici emessi e/o acquistati a tariffa speciale e/o non rimborsabile, o per prenotazioni di servizi alberghieri soggetti alla regola tariffaria del fornitore.

In questi casi le penali di cancellazione sono deregolate e verranno addebitate in base alle penali applicate dai fornitori di detti servizi e comunicate in fase di preventivo ai fini della previa conoscenza.

B) DELL'ORGANIZZATORE

1. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

- l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

7. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successive, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall'art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.

11. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fis-

sato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può avviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarsi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l'organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

6. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare conclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta nei termini indicati si applica il comma 5.

7. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e le rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

1. Il viaggiatore previa e preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto - e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione - può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, pari alle spese sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte e agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietto a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l'emissione di nuovo biglietto aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

1. Fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all'art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all'estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

4. In ogni caso tutti i viaggiatori, italiani e stranieri, provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiarecursi.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiarecursi.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi del T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art. 34 del codice del Turismo e non informazioni temporaneamente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. Si invitano inoltre i viaggiatori a registrarsi sul sito "<http://www.dovesiamonellmondo.it>" Il portale Dovesiamonellmondo.it consente a chi viaggia di segnalare il proprio itinerario e i propri riferimenti. In caso di emergenza, l'Unità di Crisi potrà attivare i contatti registrati sul portale, rendendo più rapido, mirato ed efficace il coordinamento con chi si trova nelle zone interessate, e pianificare opportunamente eventuali interventi.

7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse

BaoBab, Condizioni Generali

se, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad "avvertimento" per motivi di sicurezza sociopolitica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonerazione o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note al momento della prenotazione.

8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all'interno delle strutture ricettive. L'inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione Alberghe, potrà comportare l'allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l'eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico

– se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l'eventuale allontanamento dalla struttura.

9. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

10. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

11. Il viaggiatore è tenuto ad informare per iscritto prima della conclusione del contratto l'organizzatore e/o il venditore – per consentire la verifica sulla possibilità di attuazione – eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, mobilità ridotta, ecc.) firmando contestualmente il modulo per il consenso al trattamento dei dati particolari fornito dall'organizzatore. Le particolari richieste personali dovranno essere oggetto di accordi specifici tra il viaggiatore e l'organizzatore risultanti da pattuizione scritta (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l'agenzia di viaggio mandataria. In assenza di tale richiesta e del relativo consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l'organizzatore alla loro attuazione, risultando il contratto già perfezionato secondo quanto indicato nell'estratto conto/conferma di prenotazione dei servizi.

12. Il viaggiatore dovrà indicare al momento della richiesta di conclusione del contratto di pacchetto turistico i propri contatti personali (mail e/o numero di cellulare), avendo cura di verificare la correttezza dei dati anche se trasmessi all'organizzatore per il tramite del venditore, ove la vendita sia intermediata, al fine di permettere all'organizzatore di assolvere agli obblighi di assistenza di cui al successivo art. 18, nonché per effettuare comunicazioni relative a modifiche che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione della vacanza o per dare seguito alle richieste dei viaggiatori su eventuali difetti di conformità riscontrati. In carenza o inesatta indicazione di tali contatti, l'organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per il ritardato o mancato intervento. I dati personali comunicati saranno cancellati al rientro dal viaggio.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo ed in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, salvo regresso nei loro confronti, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall'art. 50° del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all'art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE

1. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono dettratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato.

2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona e del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite

il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, inoltra tempestivamente all'organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non già presente nell'offerta che compone il pacchetto turistico, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative che garantiscano al viaggiatore dai rischi economici derivanti dalle spese standard (penali) derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio.

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi e/o sui siti web dell'organizzatore e pertanto a disposizione dei Viaggiatori prima della stipula del contratto di pacchetto turistico.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.

In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE

FONDO VACANZE FELICI S.C.A.R.L. (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo. La garanzia di cui all'art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall'art. 33 Cod. Tur.

Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall'Organizzatore e/o dall'Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell'art. 33 Cod. Tur. [quali, a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell'art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell'articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non siano pubblicizzati, né rappresentino altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure siano selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell'art. 3, lettere a), b) o c)]. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell'Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia, sono indicati nel catalogo e/o nel sito web dell'Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell'istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. all'indirizzo www.fondovacanzefelici.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Hotelturist S.p.A.

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell'istanza e non ad inerzia del viaggiatore consente la remissione nei termini medesimi.

L'indirizzo web del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione dell'anticipo con cui viene effettuata la programmazione delle offerte di viaggio pubblicate nei cataloghi o siti del Tour Operator, si rende noto che i servizi turistici, anche in ragione delle usanze religiose o di ricorrenze politiche relative alla destinazione prescelta, potrebbero subire variazioni o sospensioni. Il viaggiatore deve verificare prima della prenotazione presso i canali informativi ufficiali se vi sono restrizioni durante il periodo di vacanza prescelta. Potranno altresì variare gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di comprovata dei servizi, potrebbero subire variazioni. Si precisa inoltre che potrebbero variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o ritorno, potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da un'aerostazione all'altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino

alla 28ª settimana munita di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29ª alla 34ª settimana solo se munita di certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l'idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34ª settimana potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34ª settimana, come precedentemente specificato. L'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore (effettivo) nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all'art. 6 comma 2).

23. ESCURSIONI FACOLTATIVE

Eventuali escursioni pre-acquistate o acquistate in loco presso altri fornitori non sono comprese nel pacchetto turistico organizzato da Hotelturist. L'Organizzatore non è nella possibilità di prevedere e/o controllare eventuali modifiche apportate dai fornitori locali e pertanto tali mutamenti non sono contestabili al TO e non costituiscono fonte di responsabilità contrattuale del medesimo. In caso di difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del servizio, si raccomanda di sporgere tempestiva segnalazione o reclamo direttamente sul posto al Fornitore dell'escursione.

Vi suggeriamo di orientare la vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali: gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il rischio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura è più elevato.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SINGOLO SERVIZIO

I contratti aventi ad oggetto l'offerta di un solo servizio turistico, quale un solo servizio di trasporto, un solo servizio di soggiorno, ovvero un qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dalla Direttiva europea 2015/2302 recepita nel Codice del Turismo con il D.Lgs. 62/2018 e sono quindi regolati dalle norme di legge applicabili ai singoli contratti, nonché dalle condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda. Le Condizioni Generali sopra esposte trovano applicazione nella vendita del singolo servizio limitatamente alla disciplina delle penali previste in caso di recesso del viaggiatore per come regolate all'art. 10, commi 3, 4 e 5. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, i cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l'esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione dell'operazione. L'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell'organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.th-resorts.com, contenente la Privacy Policy.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°398/2006

La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Scheda tecnica

Diffusione cataloghi 2026

Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare il sito: www.baobab.it

VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Si evidenzia che i prezzi indicati nelle tabelle prezzi in catalogo o nei preventivi, o nei programmi di viaggio, potrebbero subire variazioni o non confermati immediatamente o entro il time limit ove indicato, poiché soggetti alla variazione dei prezzi dei servizi da parte dei fornitori, in base ai processi di dynamic pricing.

VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: varia in base alla destinazione BaoBab di Hotelturist S.p.A.
sede legale: via Forcellini, 150 - 35128 PD
sede agenzia: via Monte Rosa, 19-20149 MI
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903 - P. IVA 01047360910
Cap. Soc 33.875,00 i.v.
S.c.i.a. Prot.377116 del 18/02/2014 Prov. MI
POLIZZA R.C. Europ Assistance Italia Spv n. 4402362

Hotelturist S.p.A., titolare del marchio BaoBab, aderisce al FONDO VACANZE FELICI

GARANZIE PER I VIAGGIATORI che hanno acquistato pacchetti turistici EX art. 47 2ª comma COD. TUR.
FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. - C.F. & P.IVA: 09566380961
Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano Sede operativa: Via Vittor Pisani n. 12/A - Milano.

In caso di difficoltà tra la versione cartacea e quella pubblicata on-line del testo delle presenti condizioni generali di contratto, prevarrà la versione on-line